

Prot. n. 390360

Roma, li

10 9 NOV. 2015

Comune di Nemi
segreteria@pec.provincia.roma.it

e, p.c. Parco dei Castelli Romani
parconaturalecastelliromani@regione.lazio.legalmail.it

OGGETTO: Parere in merito all'applicabilità delle disposizioni transitorie di cui alla l.r. 10/2014 con riferimento alle istanze presentate l.r. 8/2014 per quanto riguarda le aree naturali protette – Comune di Nemi.

Il Comune di Nemi ha chiesto il parere di questa Direzione Regionale in merito alle ricadute della disposizione transitoria recata dall'art. 2 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10 sulla nulla osta da rendere da parte degli enti di gestione dei parchi con riguardo alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore della legge regionale 8 agosto 2014, n. 8.

In sostanza il Comune, anche alla luce del parere della scrivente Area prot. 523098 del 12.11.2014 reso al Parco dei Castelli Romani, chiede se la norma transitoria prevista dall'art. 2 della l.r. 10/2014 sia applicabile alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore della l.r. 8/2014, con la quale, all'art. 2, comma 1, è stato modificato l'art. 2, comma 2, lett. c), della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 in tema di interventi non ammissibili nelle aree naturali protette.

Nel merito si ritiene quanto segue.

Si premette che i pareri rilasciati da questa Direzione non entrano nel merito della ammissibilità in concreto di singoli e specifici interventi, ma riguardano esclusivamente gli astratti aspetti giuridici delle questioni sottoposte. Occorre inoltre sottolineare che, nella redazione dei pareri, le circostanze di fatto riferite dai comuni sono assunte come vere e non verificate, in quanto la redazione dei pareri non comporta lo svolgimento di alcuna attività istruttoria sugli elementi di fatto prospettati dai comuni.

L'art. 2, comma 2, della l.r. 21/2009 individua le fattispecie di esclusione dal campo di applicazione della legge; la lettera c), in particolare, riguarda le aree naturali protette e tale disposizione è stata sottoposta a tre successivi interventi modificativi, ad opera rispettivamente della l.r. 12/2012, della l.r. 8/2014 ed infine della l.r. 10/2014.

Nello specifico, con la novella apportata dalla l.r. 8/2014 il testo prevedeva che le disposizioni del c.d. Piano Casa non trovano applicazione "su edifici situati nelle aree naturali protette, fatta salva la possibilità di prevedere nei regolamenti delle aree naturali protette [...], nelle zone di cui all'articolo 26, comma 1, lett. f), numero 4) della l.r. 29/1997 e successive modifiche, entro un anno dall'approvazione dei regolamenti medesimi, gli interventi di cui agli articoli 3, 3 bis e 5, per un incremento massimo di 38 metri quadrati per ciascun intervento". Da ultimo, con la l.r. 10/2014 sono state soppresse le parole iniziali "su edifici".



In merito a tale disposizione questa Direzione, a seguito del quesito del Parco dei Castelli Romani, con il parere prot. 523098 del 12.11.2014 ha ritenuto che, risultando assente nella l.r. 8/2014 una specifica disciplina transitoria, per le istanze presentate prima della sua entrata in vigore trova applicazione il principio generale *tempus regit actum*, per cui il rilascio del nulla osta da parte dell'Ente Parco deve avvenire in base alla legislazione vigente al momento in cui esso è adottato, restando influente la data di presentazione dell'istanza ai fini della individuazione della disciplina da applicare. In conclusione, nel predetto parere si affermava che i nulla osta non ancora rilasciati, seppure riferiti ad istanze presentate precedentemente all'entrata in vigore della l.r. 8/2014, dovessero tenere conto della nuova disciplina introdotta dalla medesima a modifica dell'art. 2, comma 2, lett. c), della l.r. 21/2009. Di conseguenza, successivamente all'entrata in vigore della l.r. 8/2014, nelle aree naturali protette la l.r. 21/2009 è suscettibile di applicazione solo ove il regolamento del parco espressamente preveda, limitatamente alle zone di promozione economica e sociale, l'ammissibilità degli interventi di cui agli artt. 3, 3bis e 5 della legge stessa e con il limite massimo di 38 mq per intervento.

Come detto, tuttavia, la l.r. 10/2014, oltre ad operare la suddetta modifica all'art. 2, comma 2, lett. c), della l.r. 21/2009, influente ai fini di quanto già detto nel citato parere regionale, ha anche dettato una generale disciplina transitoria per le istanze relative alla l.r. 21/2009.

L'art. 2 della l.r. 10/2014 stabilisce infatti che le modifiche da tale legge introdotte alla l.r. 21/2009 non si applicano alle DIA già presentate all'entrata in vigore della legge ed alle istanze di permesso di costruire presentate entro novanta giorni precedenti alla data di entrata in vigore della legge o in riferimento alle quali sia stata già convocata la conferenza di servizi.

È evidente che tale disciplina transitoria non può valere anche con riferimento alla l.r. 8/2014, essendo contenuta nella successiva l.r. 10/2014 e ad essa fa espressamente ed esclusivo riferimento. Stabilisce infatti il richiamato art. 2 della l.r. 10/2014 che "le modifiche di cui all'art. 1 [...] non si applicano" alle DIA ed alle richieste di permesso di costruire con i requisiti di cui sopra. Non è quindi in alcun modo possibile sostenere che una disposizione di tal fatta, circoscritta a quanto introdotto con la l.r. 10/2014, possa valere anche con riferimento alle modifiche apportate dalla l.r. 8/2014 all'art. 2, comma 2, lett. c), della l.r. 21/2009, peraltro di ben più ampia portata rispetto a quelle introdotte dalla l.r. 10/2014.

Va pertanto ribadito, confermando il parere prot. 523098 del 12.11.2014 reso al Parco dei Castelli Romani, che la l.r. 8/2014 non contiene alcuna norma transitoria in merito alla "salvezza" delle istanze presentate prima della sua entrata in vigore e non concluse, le quali dovranno rispettare la normativa in vigore al momento dell'adozione dei relativi provvedimenti conclusivi. La disposizione transitoria recata dalla l.r. 10/2014, peraltro di carattere eccezionale, non è infatti applicabile al di fuori della medesima legge.

Fermo quanto sopra, va comunque in margine osservato che il Comune fa specifico riferimento ad un'istanza presentata il 26.09.2014; a meno di un errore nel riportare la data, quindi, l'istanza sarebbe successiva all'entrata in vigore della l.r. 8/2014 e pertanto in nessun caso potrebbe giovare del regime giuridico ad essa precedente, indipendentemente dalla presenza o meno di disposizioni transitorie in merito.

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito: http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=pareri.

Il funzionario
(dr. Stefano Levante)

Il Dirigente dell'Area
(dr.ssa Marina Ajello)

Il Direttore
(arch. Manuela Manetti)

ca